



Il Presidente

**ATTO N. 115**

---

***P*ROPOSTA DI LEGGE**  
*di iniziativa del Consigliere SMACCHI*

***“Riconoscimento della Festa dei Ceri di Gubbio come espressione  
culturale dell’identità regionale”***

---

*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e  
Protezione dei dati personali il 25 .08.2010*

*Trasmesso alla III - I Commissione Consiliare Permanente il 25.8.2010*



Gruppo consiliare  
**Partito Democratico**  
Il Consigliere Andrea Smacchi

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La legge regionale 16 del 29 luglio 2009 “disciplina delle manifestazioni storiche” ha come finalità il riconoscimento delle manifestazioni storiche quali espressioni del patrimonio storico e culturale della comunità regionale e la promozione e la valorizzazione delle stesse al fine di favorire la conoscenza delle tradizioni regionali, lo sviluppo del turismo culturale, la rivitalizzazione dei centri storici, l’aggregazione e la coesione sociale attraverso il ruolo del volontariato e dell’associazionismo.

Definisce poi come manifestazioni storiche quelle rappresentazioni di tipo rievocativo che rispettano criteri di veridicità storica mediante forme di espressione artistica.

La stessa norma successivamente afferma di considerare come manifestazioni storiche, sul piano degli effetti della legge, anche quelle radicate nella tradizione delle comunità locali che richiamano modi di vita, usi, costumi caratteristici dell’immagine e dell’identità regionale che si contraddistinguono per il particolare valore culturale espresso e riconosce poi all’art. 3 la Festa dei Ceri come la più arcaica espressione culturale dell’identità regionale.

Di fatto cioè la legge regionale opera una distinzione netta tra rievocazioni e tradizioni accorpandole poi però tutte in un’unica definizione e cioè “manifestazioni storiche” ai fini ed effetti della legge stessa.

Ma mentre la rievocazione è una rappresentazione anche se profondamente sentita dalla comunità locale ed anche se rispetta criteri di veridicità storica, la tradizione è l’insieme dei valori e la loro espressione in forme diverse che ogni generazione continuativamente e senza interruzioni trasmette alle generazioni successive.

Sembra dunque che la scelta del legislatore regionale di inserire le tradizioni nelle legge 16 sia stata invero di tipo tecnico per far sì che anche le tradizioni godessero dei benefici di promozione e valorizzazione che sono obiettivi della legge 16, e/o di recupero rispetto alle proposte di legge sull’argomento presentate ad evitare una commistione informe tra le une e le altre, e/o magari perché alcuni intenti delle tradizioni possono collimare con quelle delle rievocazioni.

Finalità della presente proposta di legge è quella di adeguare il quadro normativo regionale alla distinzione che va fatta tra rievocazioni e tradizioni, dichiarata del resto



Gruppo consiliare  
**Partito Democratico**  
Il Consigliere Andrea Smacchi

nella stessa legge 16, assegnando alle tradizioni, e più segnatamente alla Festa dei Ceri, una legge specifica.

In questo modo si eviterebbe alla insolita commistione ed al rischio di confusione, sostanzialmente non voluti, come si evince poi sia nella distinzione dell'art. 2 che nella affermazione dell'art. 3, creatisi con la legge 16/2009.


Si potrebbe anche ovviare alla anomala mescolanza attraverso il regolamento attuativo previsto dalla legge stessa adottando procedure separate per la Festa dei Ceri ma non si inciderebbe normativamente e quindi sostanzialmente sulla distinzione che non è solo formale e che pretende una differenziazione normativa per il diverso valore espresso e se non altro per la difformità delle finalità di fondo.

Conferire una normativa specifica alla Festa dei Ceri appare altresì un atto coerente, doveroso e naturale sintesi del valore di identità che la Regione dell'Umbria ha sempre attribuito alla Festa a partire dalla legge regionale 30 ottobre 1973 n. 37 modificata dalla legge 18 maggio 2004 n.5 disciplinante l'adozione dello stemma regionale raffigurante in sintesi grafica i tre ceri di Gubbio ed anche dalla della Legge Regionale 17/92 "Costituzione a Gubbio dell'istituto regionale per lo studio, la tutela e la valorizzazione del patrimonio folcloristico dell'Umbria" in vigore ma mai effettivamente attivata.

Questa proposta di legge, che difende lo stemma scelto, non vuol dire solamente tutelare una scelta fatta a suo tempo di tipo politico, significa invece credere in quella scelta identitaria, nella sua scientificità, nel suo valore, comprenderne le profonde motivazioni ed in sintesi non sottovalutare l'evidente sintesi che la Festa dei Ceri offre.

Essa rappresenta l'incarnazione di un popolo che ha abitato il sito italico ben 1600 anni avanti Cristo ed in particolar modo ancora adesso è capace di mantenere ininterrottamente le sue antiche (forse anche arcaiche: ma nel senso dei concetti primitivi, remoti, originari e non di cose "vecchie") tradizioni.

Non può rischiare di essere svalutata dall'accostamento a validissimi momenti di incontro volti a evidenziare i prodotti tipici, le capacità organizzative, le capacità di gestione, le capacità comunicazionali, le capacità di aggregazione, le capacità turistiche e via dicendo.



Gruppo consiliare  
Partito Democratico  
Il Consigliere Andrea Smacchi

## **PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE**

### **“ LA FESTA DEI CERI “**

#### **Art. 1**

(Festa dei Ceri ed Identità regionale)

La Regione dell'Umbria riconosce la Festa dei Ceri di Gubbio come l'espressione culturale dell'identità regionale.

#### **Art. 2**

(Salvaguardia e valorizzazione)

La Regione dell'Umbria promuove la Festa dei Ceri e le iniziative volte a salvaguardarne i valori sociali, storici e culturali al fine di consolidare e diffondere l'unicità ed esclusività di tale patrimonio.

#### **Art. 3**

(Finanziamenti)

Per le finalità di cui alla presente legge la Regione dell'Umbria interviene con finanziamenti propri annualmente deliberati dalla Giunta Regionale ed eventuali altri propri e/o derivati da soggetti pubblici o privati.

#### **Art. 4**

(Modalità dei finanziamenti)

I finanziamenti vengono erogati alla Amministrazione Comunale di Gubbio che ne finalizza l'utilizzo in base a progetti condivisi con le componenti del “tavolo della Festa dei Ceri” e cioè l'insieme delle istituzioni e delle aggregazioni che attualmente operano sugli aspetti organizzativi e più precisamente l'Amministrazione Comunale stessa, la Diocesi di Gubbio, l'Università dei Muratori, l'Associazione Maggio Eugubino, la Famiglia dei Santubaldari, la Famiglia dei ceraiole di San Giorgio e la Famiglia dei Santantoniani.

#### **Art. 5**

(Abrogazione)

È abrogato l'art. 3 della Legge Regionale 29 luglio 2009 n. 16.